



STATUTO DELLA SOCIETA'

"ASTEA S.P.A."

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1

E' costituita una Società per Azioni denominata "ASTEA S.P.A."

Art. 2

La Società ha sede legale in Recanati e sede amministrativa in Osimo.

Nei modi di legge potranno essere istituite sedi secondarie in altre località ed all'estero.

Art. 3

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

Art. 4

La Società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici di:

- a) distribuzione di gas per usi civili ed industriali;
- b) raccolta, trattamento e distribuzione di acqua per usi primari, industriali ed agricoli;
- c) raccolta, trattamento e depurazione di acque reflue e/o meteoriche.
- d) Produzione, distribuzione di energia elettrica.
- e) Gestione dei rifiuti nelle varie fasi della raccolta, trattamento, trasporto e smaltimento in qualsiasi forma, anche tramite termodistribuzione.
- f) Produzione e distribuzione di calore.
- g) Gestione di servizi di trasporto pubblico locale ed interlocale, di aree parcheggi;
- h) Gestione di arredo urbano, manutenzione verde pubblico e infrastrutture stradali.

La Società può' svolgere, le suddette attività anche indirettamente tramite società controllate o collegate, nonché attività complementari, accessorie ed ausiliarie alle attività istituzionali, nel settore idrico, ambientale ed energetico, nonché in genere attività nel settore dei servizi a rete.

In particolare la Società può:

- svolgere attività e servizi di produzione - distribuzione di energia/calore, mediante utilizzazione di vettori energetici anche diversi dal metano;
- realizzare e/o gestire centrali termiche ed impianti di condizionamento;
- realizzare e/o gestire impianti di cogenerazione energia/calore;
- realizzare e/o gestire reti di teleriscaldamento;
- realizzare e/o gestire impianti di produzione di energia elettrica, idroelettrica e da altre fonti rinnovabili, da destinare all'autoconsumo e/o alla vendita;
- distribuire metano per uso autotrazione;



- fornire consulenza, assistenza e servizi nel campo energetico, idrico ed ambientale ivi incluso l'utilizzo di strumenti di rilevazione cartografica;
- fornire consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio;
- fornire servizi in campo ambientale, della difesa del suolo e della tutela delle acque, anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati;
- organizzare e gestire corsi per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
- elaborare progetti e dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi;
- assumere la concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche;
- svolgere attività di autotrasporto materiali per conto terzi, finalizzato alle attività connesse ai servizi di fognatura e depurazione;
- svolgere attività relative alla posa e messa a disposizione di reti di telecomunicazione ed alla gestione per conto proprio e di terzi dei relativi servizi.

Con riguardo all'attività di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, la società promuove la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità del servizio, garantendo la neutralità nella gestione delle infrastrutture di rete indispensabili per lo sviluppo del mercato energetico ed impedendo sia discriminazioni nell'accesso alle informazioni commercialmente sensibili, sia trasferimenti incrociati di risorse tra i vari segmenti della filiera del gas naturale.

La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e finanziarie, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico, salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 10, ed in generale qualunque attività necessaria ed utile alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La Società potrà, infine, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari od affini ai propri, sia direttamente che indirettamente sotto qualsiasi forma e costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonchè esercitarne il coordinamento tecnico e finanziario.

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni

Art. 5

Il Capitale sociale è di Euro 76.115.676,00
(settantaseimilionicentoquindicimilaseicentosestantasei)




virgola zero zero), diviso in numero 76.115.676 (settantaseimilionicentoquindicimilaseicentosestantasei) azioni ordinarie da nominali 1,00 (uno virgola zero zero) Euro cadauna, aventi tutte parità di diritti.

Art. 6

Salvo espresso consenso della totalità dei soci, le azioni e i diritti di opzione, in caso di aumento di capitale, le obbligazioni convertibili, se emesse, non possono essere trasferiti o essere oggetto di atti di disposizione, se non tra i soci, fino al 31 dicembre 2006. L'eventuale consenso degli altri soci al trasferimento o ad atti di disposizione in deroga al predetto divieto, con esclusione di quanto indicato al comma che segue, dovrà essere fatto constatare per iscritto al Consiglio di Amministrazione il quale, in mancanza, dovrà rifiutare l'annotazione del proposto atto di disposizione nel libro soci della Società. Ai fini del presente statuto, nei termini "trasferimento" e "atti di disposizione" si intendono inclusi qualunque negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi la vendita, anche a termine, la donazione, la permuta, il conferimento in società, il trasferimento mediante inclusione del ramo d'azienda ed il trasferimento di questa, la fusione, anche inversa, la scissione, il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario, attribuzione a trust) in forza del quale consegua direttamente o indirettamente il risultato di trasferire, o rendere contitolare, a terzi la proprietà, la nuda proprietà o diritti reali (pegno, usufrutto, patti di indivisione) ovvero di costituire diritti di prelazione o limitazione alla circolazione futura (sindacati di blocco ad efficacia differita) ovvero di limitare o condizionare il pieno esercizio di diritti amministrativi da parte del socio (sindacato di voto).

I soci potranno, tuttavia, liberamente trasferire le azioni, i diritti di opzione e le obbligazioni convertibili, anche nel predetto periodo, a proprie controllate. Agli effetti del presente statuto i termini "controllo" e "controllare" hanno il significato di cui all'art. 2359 comma 1 n. 1) del codice civile. Tale libertà di trasferimento e' risolutivamente condizionata al fatto che, nel caso in cui venga meno il rapporto di controllo, il socio che abbia effettuato il libero trasferimento di proprie azioni riacquisti le azioni trasferite. Nel caso in cui tale riacquisto non venga effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta che ne sia fatta da uno dei soci, oltre agli eventuali rimedi previsti dalla legge:

- (i) ciascun socio avrà il diritto sia di far dichiarare inefficaci i trasferimenti delle azioni liberamente effettuati ai sensi del presente punto, sia esercitare egli stesso la prelazione su tali azioni, al prezzo che verrà determinato ai sensi dell'art. 6 comma 4 V° periodo;
- (ii) la Società ha il diritto dovere di escludere dal voto e dall'esercizio di ogni diritto sociale, le azioni trasferite e non



riacquistate ai sensi del presente comma.

Posteriormente al 31 dicembre 2006, in caso di trasferimento, per atto tra vivi, a titolo oneroso, sotto qualsiasi forma, ovvero a titolo gratuito, i soci hanno diritto di prelazione all'acquisto delle azioni, dei diritti di opzione, delle obbligazioni convertibili stesse in proporzione delle rispettive partecipazioni.

Il socio che intende trasferire o assoggettare ad atti di trasferimento azioni, diritti di opzione o obbligazioni convertibili, dovrà darne comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata a tutti gli altri soci, comunicando tutte le condizioni del trasferimento ivi compreso il nome dell'offerente. Il diritto di prelazione deve essere esercitato a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi, a pena di decadenza, nel termine di giorni sessanta dalla data di ricezione della comunicazione da parte di chi intende addivenire ad atto di disposizione e/o a trasferimento, per la totalità delle azioni, diritti di opzioni o obbligazioni convertibili oggetto di trasferimento o dell'atto di disposizione.

Qualora taluno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri soci possono sostituirsi a lui nell'acquisto medesimo, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni. Nell'ipotesi di disaccordo sul prezzo fra socio alienante e socio/i acquirente/i, di determinazione del corrispettivo non in denaro o di trasferimento a titolo gratuito, il prezzo di esercizio per la facoltà di acquisto in

prelazione sarà determinato in modo insindacabile da un arbitratore, nominato di unanime accordo dalle parti o, in difetto di tale accordo, dal presidente del Tribunale di Bologna su istanza della parte più diligente. In caso di mancato esercizio per l'intero del diritto di prelazione, il socio alienante sarà libero di trasferire le sue azioni, diritti di opzione o obbligazioni convertibili a chi è stato indicato nell'offerta, alle condizioni a suo tempo comunicate, entro sei mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione. Qualora ciò non accada nel termine sopra indicato il socio alienante che intendesse procedere al trasferimento o all'atto di disposizione dovrà reiterare l'offerta in prelazione di cui al presente comma.

Art. 7

Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società e al presente statuto.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei Soci.

I certificati azionari portano le firme di due amministratori, oppure quelle di un amministratore e di un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8



I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 del codice civile.

Art. 9

Addivenendosi ad aumenti del capitale sociale, anche mediante emissione di azioni privilegiate, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

Art. 10

La Società potrà emettere obbligazioni anche convertibili nominative, a norma e con le modalità di legge.

TITOLO III

Assemblea

Art. 11

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Art. 12

L'Assemblea, sia essa ordinaria, sia straordinaria, deve essere convocata a cura del Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, o del Vice Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione potrà avvenire anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Le convocazioni delle assemblee sono fatte mediante avviso spedito a tutti i soci e a tutti i componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto

(cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi inoltre dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere



dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente dell'Assemblea. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 13

L'assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 (centottanta) giorni da tale chiusura.

Essa delibera per l'approvazione del bilancio, per la nomina alle cariche sociali, nonchè per quant'altro di sua competenza.

L'assemblea straordinaria e' convocata ogni qualvolta sarà ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, nell'interesse della società ed in tutti gli altri casi prescritti dalla legge.

Art. 14


Le assemblee ordinaria, in prima convocazione, e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente costituite qualora siano presenti tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria, in prima e in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria, in prima e in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta. Il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale rappresentato in assemblea sarà tuttavia richiesto, sia in prima che in seconda convocazione, per le delibere riguardanti i seguenti oggetti:

- a) le deliberazioni di cui all'art. 2364 - nn. 1 e 4 e 5 del Codice civile;



b) acquisto o cessione di partecipazioni in società o consorzi del valore superiore ad Euro sette milioni.

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente e, una volta avvenuta, la validità della costituzione stessa non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.

Art. 15

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea stessa, e che nello stesso termine abbiano depositato le certificazioni previste dalla normativa vigente presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 16

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto alla stessa.

Art. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, dal Vice Presidente o da altra persona delegata dal Consiglio stesso. In difetto di ciò l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente, su designazione dell'assemblea, nomina un segretario, anche non socio, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario medesimo, da cui sono fatte constare le deliberazioni dell'Assemblea.

Nei casi stabiliti dalla legge o in caso lo decida il Presidente dell'Assemblea, il relativo verbale è redatto da un Notaio.

I processi verbali delle deliberazioni assembleari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 18

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di sette membri.

Fatti salvi i primi amministratori, gli amministratori, ivi inclusi gli amministratori nominati ex art. 2449 del codice civile, durano in carica per un ciclo amministrativo non superiore a tre esercizi, scadente in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo all'ultimo degli esercizi del loro mandato; gli stessi sono rieleggibili o nominabili nuovamente a norma dell'articolo 2383 del codice civile.



Gli amministratori nominati, eletti o cooptati in sostituzione di amministratori comunque cessati o revocati, durano in carica per il residuo periodo del ciclo amministrativo.

Art. 19

I componenti il Consiglio di Amministrazione saranno così nominati: cinque componenti nominati dalla parte pubblica e due componenti nominati dalla parte privata.

La nomina, revoca e la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avverrà:


- a) quanto ad un componente ad iniziativa del Comune di Osimo, in applicazione dell'art.2449 del Codice Civile ovvero mediante presentazione e votazione di lista;
- b) quanto a due consiglieri ad iniziativa del Comune di Recanati, in applicazione dell'art.2449 del Codice Civile ovvero mediante presentazione e votazione di lista;
- c) i restanti due consiglieri, a rotazione su iniziativa dei Comuni di Loreto, Porto Recanati, Montelupone, Montecassiano, Potenza Picena in applicazione dell'art.2449 del Codice Civile ovvero mediante presentazione e votazione di lista. Al fine di garantire la rappresentanza di tali Comuni, si stabilisce, tra gli stessi, un criterio di rotazione triennale all'interno del Consiglio di Amministrazione. Per il primo triennio i componenti sono designati dai Comuni di Loreto e Porto Recanati.

I restanti consiglieri, non nominati direttamente dai Comuni a norma del precedente comma, sono nominati dall'assemblea, nella quale i predetti Comuni non hanno diritto di voto, sulla base di liste presentate dagli altri soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo pari al numero massimo dei componenti del Consiglio.

Ciascuno dei Comuni di cui alle lettere a) b) e c) di cui sopra dovranno provvedere alla nomina di tutti gli amministratori di spettanza di ciascuno mediante comunicazione al Presidente entro 10 giorni dalla riunione dell'assemblea chiamata a rinnovare l'Organo amministrativo. Nel caso in cui uno o più di questi non vi provvedano, gli amministratori non designati direttamente saranno eletti dall'assemblea; in detto caso i Comuni che non hanno provveduto alla nomina diretta avranno il diritto di presentare e votare liste in assemblea contenenti un numero di candidati non superiore al numero di amministratori di nomina diretta.

La revoca degli amministratori nominati direttamente dai Comuni non sarà efficace fino a che gli stessi non avranno provveduto a nominare i sostituti.

Ai fini della elezione degli amministratori l'Assemblea dovrà essere convocata con le modalità indicate al superiore art.12; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno dovrà contenere tutte le materie da trattare, che non potranno essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate dagli amministratori uscenti o da soci che



rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza. Nessuno può essere candidato in più di una lista.

L'accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto un maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più Consiglieri eletti dall'assemblea, quelli rimasti in carica convocano senza indugio l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti, secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente e può eleggere il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza e di impedimento.

Art. 21

Il Presidente riunisce e presiede il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta dall'Amministratore Delegato oppure dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato direttamente dal Collegio Sindacale, o da almeno due membri dello stesso, previa comunicazione al Presidente del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente l'adunanza è presieduta dal Vice Presidente, ove nominato; in loro assenza o impedimento presiede l'adunanza il Consigliere più anziano di età. La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, fac-simile



o telegramma. Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche 24 ore prima dell'adunanza, tramite fac-simile o telegramma.

Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci per gli effetti dell'articolo 2405 del codice civile. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza di almeno quattro dei Consiglieri in carica.

La validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è disciplinata dal successivo articolo 24 con maggioranze diversificate a seconda dell'argomento all'ordine del giorno.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente ed il Segretario.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri o fuori un Segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

In caso di assenza il Segretario potrà essere sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente scegliendolo tra i suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Amministratore Delegato ai sensi dell'art.2381 2° comma del C.C.- Il Consiglio di Amministrazione, in applicazione del Disposto di cui all'art.2381 del C.C. ha il potere di determinare il contenuto, i limiti e le eventuali modalità dell'esercizio della delega, nonché il potere di impartire direttive agli organi delegati e di avocare a sè operazioni rientranti nella delega. Il Consiglio di Amministrazione può altresì disporre con delibera adottata ai



sensi dell'art.21 comma 7, il ritiro totale o parziale delle deleghe eventualmente attribuite in virtù del presente articolo. Rientrano peraltro nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

- 1)--assunzione e dismissione di partecipazioni in società e/o Consorzi fino all'importo di Euro 3.500.000 (Euro tremilionicinquecentomila virgola zero zero);
- 2)--partecipazione a gare per la gestione di servizi pubblici che importino impegni, anche di firma, per importi superiori ad Euro 2.000.000 (Euro duemilioni virgola zero zero);
- 3)--assunzione di finanziamenti a medio lungo termine per importi superiori ad Euro 3.000.000 (Euro tremilioni virgola zero zero);
- 4)--rilascio di garanzie a terzi e concessione di prestiti superiori ad euro 500.000 (Euro cinquecentomila virgola zero zero);
- 5)--approvazione dei piani degli investimenti;
- 6)--approvazione dei piani del personale, dei piani programma, dei budget annuali e pluriennali;
- 7)--compravendita di cespiti - materiali e immateriali - di valore superiore ad Euro 500.000 (Euro cinquecentomila virgola zero zero);
- 8)--approvazione di schemi di contratto tra eventuali società patrimoniali e società di gestione di servizi;
- 9)--stipula di contratti di ogni tipo con il "CONSORZIO GPO" o soci di detto Consorzio per ammontare superiore ad Euro 100.000 (Euro centomila virgola zero zero);
- 10)--nomina, revoca e sostituzione degli amministratori nelle società o consorzi controllati o collegati.

Le deliberazioni di cui ai punti 4 - 6 - 7 - 9 e 10 sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno i cinque settimi (5/7) dei componenti presenti del consiglio di amministrazione.

Per le deliberazioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 5) e 8) sarà necessario il voto favorevole di almeno i sei settimi (6/7) dei componenti presenti del consiglio di amministrazione, con arrotondamento alla cifra intera superiore.

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi spetta al Presidente o al Vice-Presidente; in caso di impedimento di quest'ultimo detta rappresentanza spetta all'Amministratore Delegato, se nominato disgiuntamente l'uno dall'altro.

E' conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, se nominato, con firma singola, il potere di rilasciare procure speciali per singole operazioni a dipendenti della società e/o a terzi come di revocarle.

Art. 25

Al Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi membri per ragione del loro ufficio, un

compenso annuo la cui entità, fissata dall'assemblea, resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà come ripartire il compenso di cui al comma precedente, salvo che al riguardo vi abbia già provveduto l'Assemblea.

TITOLO V
Collegio Sindacale

Art. 26

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due membri supplenti, nominati come segue:

a) il Presidente del Collegio Sindacale, il secondo Sindaco effettivo ed i due Sindaci supplenti sono nominati, ai sensi dell'art.2449 del Codice Civile, a rotazione su iniziativa dei Comuni di Osimo, Recanati, Loreto, Montecassiano, Montelupone, Porto Recanati, Potenza Picena. Per il primo triennio il Presidente ed un supplente sono designati dal Comune di Osimo, il secondo Sindaco effettivo ed un supplente dal Comune di Loreto.

b) il terzo Sindaco effettivo è eletto dall'Assemblea secondo le modalità previste dal precedente art.19. Ogni lista contiene un numero di candidati pari al numero dei sindaci effettivi da eleggere. Risulterà eletto nell'ordine il sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior quoziente.

Quale requisito di professionalità, i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di Sindaco Supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e devono avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; gli stessi devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno dei Sindaci Effettivi appartenenti alla stessa lista, subentra il Sindaco Supplente tratto dalla lista medesima; se nessuna lista aveva espresso più di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco Supplente appartenente alla stessa lista, o, se ciò non fosse possibile, il Sindaco Supplente più anziano di età.

Con l'eccezione dei Sindaci nominati in forza del disposto dell'art. 2449 del codice civile, la reintegrazione del Collegio conseguente alla cessazione di un Sindaco Effettivo avverrà ad opera dell'Assemblea degli azionisti.


L'Assemblea determina il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.

I Sindaci uscenti sono rieleleggibili o rinominabili.

Il collegio sindacale esercita il controllo contabile.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai





soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

TITOLO VI

Bilanci ed utili

Art. 27

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Art. 28

L'utile netto di bilancio sarà ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, a fondi di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie od al rinvio a nuovo.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato da quest'ultimo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della Società.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione della Società

Art. 29

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Art. 30

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e i soci o tra gli eredi del socio defunto e gli altri soci e/o la Società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e/o impugnazioni di delibere assembleari, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori, e sindaci, ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di Ancona in conformità del suo Regolamento generale.

Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera arbitrale e il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, nel

rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (artt. 816 e ss.) e delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825, commi 2 e 3 c.p.c.



TITOLO VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 31

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 223 bis comma 3 disp. Att. al codice civile (per come novellato dall'art. 9 del D. Lgs. 17.1.2003 n. 6) è attribuito al Consiglio di Amministrazione la competenza all'adeguamento del presente statuto alle disposizioni previste dal suddetto decreto legislativo.

F.to: Giancarlo Mengoni n.q. - Pietro Ciarletta Notaio (segue impronta sigillo)